



---

**AGOSTO 2014: NOVITÀ..... 2**

---

- 1 Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato - Modalità e termini di presentazione delle istanze ..... 2
- 2 Agevolazioni fiscali in relazione all'EXPO di Milano 2015 - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate... 3
- 3 IMU e TASI - Presentazione telematica della dichiarazione da parte degli enti non commerciali - Approvazione delle specifiche tecniche ..... 7
- 4 Riduzione del diritto annuale alle Camere di Commercio a partire dal 2015 ..... 8
- 5 Notificazione delle cartelle - Utilizzo della PEC anche nei confronti degli imprenditori individuali... 9
- 6 Rimborsi d'imposta - Comunicazione del codice IBAN per l'accredito in conto corrente..... 9
- 7 Comunicazione dei dati relativi alle operazioni con l'estero - Modalità e termini ..... 10
- 8 *Start up* innovative e incubatori certificati - Aggiornamento delle informazioni nel Registro delle imprese ..... 10
- 9 Prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Esonero dall'obbligo di fatturazione..... 12
- 10 Imposte indirette - Permanenza delle agevolazioni per gli usi civici ..... 12

---

**SETTEMBRE 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI..... 13**

---

<b>1</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Con il DM 28.7.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 9.8.2014 n. 184) sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze relative al credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, di cui all'art. 24 del DL 83/2012 convertito.</p>
<b>1.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta in esame tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>COSTI AGEVOLABILI</b></p> <p>È agevolabile il costo aziendale (retribuzione lorda e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori) relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo;</li> <li>• personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia, senza vincoli sulle attività di impiego.</li> </ul> <p>Per le imprese <i>start up</i> innovative e per gli incubatori certificati di imprese, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato, fermo restando il suddetto periodo massimo di 12 mesi.</p> <p>Sono agevolabili le assunzioni o le trasformazioni in contratti a tempo indeterminato, effettuate a partire dal 26.6.2012 (data di entrata in vigore del citato DL 83/2012).</p>
<b>1.3</b>	<p><b>MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è pari al 35% dei suddetti costi aziendali, con un ammontare massimo, per ciascun anno, di 200.000,00 euro.</p> <p>Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di Collegio sindacale è concesso un ulteriore credito d'imposta pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro un limite massimo di 5.000,00 euro;</li> <li>• comunque, entro il suddetto tetto massimo di 200.000,00 euro.</li> </ul> <p><b>Start up innovative, incubatori certificati e imprese terremotate del 2012</b></p> <p>Alle imprese <i>start up</i> innovative, agli incubatori certificati di imprese e alle imprese aventi sede o unità locali nei territori dei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici del 20 e 29.5.2012, il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea relativi agli aiuti di Stato d'importanza minore ("<i>de minimis</i>"); l'importo a titolo di "<i>de minimis</i>" che un'impresa può ricevere nell'arco di tre esercizi finanziari non può quindi essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100.000,00 euro, nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi;</li> <li>• 15.000,00 euro, nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;</li> <li>• 30.000,00 euro, nel settore della pesca e dell'acquacoltura;</li> <li>• 200.000,00 euro, nei restanti settori di attività.</li> </ul> <p>Tali soggetti possono beneficiare del credito d'imposta, nei limiti sopra indicati, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di "<i>de minimis</i>" nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.</p>
<b>1.4</b>	<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>Le istanze per la concessione del credito d'imposta in esame devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero dello Sviluppo economico, in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito <a href="mailto:www.cipaq@mise.gov.it">www.cipaq@mise.gov.it</a>,</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base dei modelli approvati con il presente provvedimento (distinti a seconda che si tratti di <i>start up</i> innovative e incubatori certificati, di imprese colpite dai citati eventi sismici del 2012 o di altre imprese).</li> </ul> <p>L'accesso alla piattaforma utilizzata dalla procedura informatica prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'identificazione dell'impresa tramite il codice fiscale;</li> <li>l'autenticazione tramite le credenziali informatiche inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa rilevabile dal Registro delle imprese.</li> </ul> <p>Le istanze devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contenere in allegato, in formato “.p7m”, i previsti titoli accademici del personale assunto e il documento di certificazione contabile delle spese sostenute;</li> <li>essere firmate digitalmente.</li> </ul>
1.5	<p><b>CERTIFICAZIONE CONTABILE</b></p> <p>L'istanza è completata dalla certificazione della documentazione contabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>redatta secondo lo schema approvato con il presente provvedimento;</li> <li>firmata digitalmente dal presidente del Collegio sindacale, ovvero, per le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio, da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali come soggetto attivo.</li> </ul> <p>In relazione alle <i>start up</i> innovative e agli incubatori certificati, la documentazione contabile è autocertificata dal relativo legale rappresentante.</p>
1.6	<p><b>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</b></p> <p>In fase di prima applicazione, le istanze di accesso al credito d'imposta in esame devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dal 15.9.2014 e fino al 31.12.2014, in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni nel periodo dal 26.6.2012 al 31.12.2012;</li> <li>dal 10.1.2015, in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2013;</li> <li>dal 10.1.2016, in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni nell'anno 2014.</li> </ul> <p>La trasmissione telematica delle istanze viene comunque bloccata a seguito dell'esaurimento delle risorse disponibili.</p>
1.7	<p><b>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Le istanze acquisite dal Ministero dello Sviluppo economico sono sottoposte a controllo di ammissibilità.</p> <p>La piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>processa le istanze di accesso al credito d'imposta secondo l'ordine cronologico di trasmissione;</li> <li>trasmette con posta elettronica certificata (PEC) il provvedimento di concessione del credito d'imposta.</li> </ul>
1.8	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>I modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;</li> <li>secondo le modalità e i termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia.</li> </ul>
2	<p><b>AGEVOLAZIONI FISCALI IN RELAZIONE ALL'EXPO DI MILANO 2015 - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>
	<p>Con la circ. 7.8.2014 n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le agevolazioni fiscali, riconosciute ai fini delle imposte dirette, delle imposte indirette e dei tributi locali, per favorire la realizzazione e la partecipazione all'EXPO Milano 2015.</p> <p>Si tratta di agevolazioni speciali, riconosciute, in aggiunta a quelle previste dall'ordinaria disciplina fiscale italiana per la generalità dei contribuenti, in capo ai partecipan-</p>

	ti, in relazione all'attività istituzionale di esposizione.
2.1	<p><b>CHIARIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IRAP</b></p> <p><b><i>Partecipanti ufficiali</i></b></p> <p>Le strutture operative dei partecipanti ufficiali (Stati e Organizzazioni internazionali intergovernative), rappresentate dai Commissariati generali di sezione, beneficiano dell'esenzione da imposizione diretta e da IRAP in relazione alla loro "attività istituzionale" non commerciale di partecipazione all'EXPO 2015, con conseguente esonero dagli ordinari obblighi contabili e dichiarativi.</p> <p>Analoga esenzione è riconosciuta al personale delle Sezioni a condizione che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano. Al riguardo, viene precisato che la permanenza in Italia del personale delle Sezioni dovuta al solo scopo di partecipare all'EXPO 2015, per più di 183 giorni, non comporta l'acquisto della residenza fiscale in Italia. Analogamente, non acquistano la residenza fiscale in Italia, qualora permangano nel nostro Paese, coniugi e familiari a carico (es. figli), per il semplice fatto di "essere al seguito" del personale delle Sezioni.</p> <p><b><i>Partecipanti non ufficiali</i></b></p> <p>I partecipanti non ufficiali (entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate dal Commissario generale dell'EXPO 2015 a partecipare all'evento), qualora si limitino a svolgere nel proprio spazio espositivo un'attività non commerciale, sono esenti da imposizione diretta per il reddito derivante dallo svolgimento di detta attività.</p> <p>Analoga agevolazione è estesa al personale dei partecipanti non ufficiali, appartenente ad un'amministrazione pubblica territoriale estera, a condizione che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano.</p> <p>Anche in tal caso, il periodo di permanenza in Italia del personale dei partecipanti non ufficiali finalizzata all'organizzazione e gestione dell'EXPO 2015, non fa acquisire ai suoi membri, ai rispettivi coniugi e familiari a carico la residenza fiscale in Italia.</p> <p><b><i>Stabile organizzazione</i></b></p> <p>Al di fuori dei casi descritti, lo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un partecipante comporta per quest'ultimo la necessità di assolvere gli obblighi fiscali ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IRAP (oltre che ai fini IVA).</p> <p>Si ricorda che la tassazione in Italia del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività commerciale da parte di un soggetto non residente è subordinata alla presenza nel territorio italiano di una sua stabile organizzazione che, secondo la prassi internazionale (Commentario all'art. 5 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni), presuppone la sussistenza simultanea di tre requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esistenza di una sede fissa di affari nella disponibilità dell'impresa estera;</li> <li>• un determinato grado di stabilità della sede fissa di affari;</li> <li>• lo svolgimento di un'attività imprenditoriale.</li> </ul> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, data la sussistenza <i>in re ipsa</i> del primo e del terzo requisito, il grado di "stabilità" della struttura italiana dovrebbe essere valutato caso per caso, ma con il limite per cui non può configurare stabile organizzazione la struttura presente in Italia per un periodo inferiore a quello convenzionalmente assunto dalla prassi OCSE, ovvero sei mesi.</p> <p>Nella fattispecie in esame, il requisito temporale va adattato alla durata limitata dell'evento, destinato a protrarsi per 6 mesi (1.5.2015 - 31.10.2015); in presenza di attività commerciale, si ritiene dunque verificato il requisito temporale necessario affinché possa essere configurata l'esistenza in Italia di una stabile organizzazione, con conseguente osservanza degli ordinari obblighi contabili, dichiarativi e di versamento previsti ai fini IRES e IRAP.</p> <p><b><i>Organizzatore</i></b></p> <p>Il reddito conseguito dall'Organizzatore (EXPO 2015 spa) si configura come reddito</p>

	d'impresa soggetto alle ordinarie modalità di determinazione previste per i soggetti che svolgono attività commerciale.
<i>segue</i>	<p>Ai fini della determinazione dell'IRES e dell'IRAP dovute, tuttavia, l'Organizzatore deve distinguere l'attività svolta per la realizzazione e la gestione del Padiglione Italia dalle altre attività commerciali svolte, in quanto esente.</p> <p>L'applicazione dell'esenzione del reddito relativo alla realizzazione e/o gestione del Padiglione Italia non esonera, in ogni caso, l'Organizzatore dall'onere di determinare, secondo l'ordinaria disciplina dell'IRES, il risultato fiscale derivante da tale attività che, seppur esente in capo allo stesso, dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi, modello UNICO SC, rigo RF50.</p> <p>Non concorrono alla determinazione della base imponibile IRES e al valore della produzione netta ai fini IRAP i contributi erogati dallo Stato, dalle amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni Pubbliche all'Organizzatore per l'organizzazione dell'evento e la realizzazione delle relative opere infrastrutturali.</p> <p><b>Proprietario</b></p> <p>Il Proprietario (AREXPO spa, titolare delle aree del sito espositivo di EXPO Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell'Organizzatore) è titolare di reddito d'impresa da determinarsi secondo le regole ordinarie e soggetto agli adempimenti contabili e dichiarativi normalmente previsti dal nostro ordinamento.</p> <p>Non concorrono alla determinazione della base imponibile IRES e al valore della produzione netta ai fini IRAP i contributi erogati dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni Pubbliche al Proprietario per l'organizzazione dell'evento e la realizzazione delle relative opere infrastrutturali.</p>
<b>2.2</b>	<b>CHIARIMENTI IN MATERIA DI IVA</b>
<b>2.2.1</b>	<p><b>AMBITO APPLICATIVO</b></p> <p>In virtù dell'Accordo tra il Governo italiano e il <i>Bureau International des Expositions</i> (BIE) è previsto un regime di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni e servizi, e per le importazioni, di ammontare superiore a 300,00 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• destinati all'attività ufficiale espositiva;</li> <li>• effettuati da parte dei Commissariati generali di sezione, strutture operative delle quali si avvale ciascun partecipante ufficiale all'EXPO 2015 (ad esempio un'Amministrazione pubblica o una società costituita <i>ad hoc</i>).</li> </ul> <p>Non rientrano, invece, nel regime agevolativo gli acquisti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da parte di soggetti diversi dai Commissariati generali di sezione (in particolare i partecipanti non ufficiali all'EXPO 2015);</li> <li>• ovvero, per l'eventuale attività commerciale svolta dai Commissari generali di sezione nell'ambito dell'EXPO 2015.</li> </ul> <p><b>Forniture nei confronti di mandatari con rappresentanza del Commissariato generale</b></p> <p>Il regime di non imponibilità IVA si estende agli acquisti di beni e servizi (alle condizioni sopra indicate) effettuati da parte di soggetti a cui i Commissariati generali di sezione hanno conferito mandato con rappresentanza all'acquisto.</p> <p>In tali circostanze, il fornitore emette fattura in regime di non imponibilità direttamente nei confronti del Commissariato generale (e non nei confronti del suo mandatario).</p> <p><b>Plafond</b></p> <p>Le suddette operazioni effettuate nei confronti dei Commissariati generali di sezione in regime di non imponibilità IVA, non concorrono alla formazione del <i>plafond</i> per acquistare e importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.</p>
<b>2.2.2</b>	<p><b>TERRITORIALITÀ</b></p> <p><b>Stabile organizzazione</b></p>

	L'esercizio in Italia, da parte di un soggetto non residente, di un'attività commerciale può determinare l'esistenza di una "stabile organizzazione", con conseguenze ai fini della territorialità IVA di alcune prestazioni di servizi.
<i>segue</i>	<p>Secondo le definizioni del regolamento UE 282/2011, per "stabile organizzazione" ai fini IVA si intende qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell'attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze;</li> <li>• e/o di fornire i servizi di cui assicura la prestazione.</li> </ul> <p>La sussistenza di una "stabile organizzazione" in Italia ha effetti sull'individuazione del luogo in cui determinate prestazioni di servizi devono essere assoggettate a imposizione. Ad esempio, nel caso di prestazioni di servizi "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, l'operazione è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• imponibile in Italia, se resa a una stabile organizzazione in Italia;</li> <li>• imponibile nello Stato di stabilimento del committente, se resa a un soggetto non residente né dotato di "stabile organizzazione" in Italia.</li> </ul> <p><b>Manifestazioni fieristiche</b></p> <p>Rientrano nell'ambito della nozione di "fiere ed esposizioni", con applicazione delle relative regole di territorialità ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i servizi resi dall'Organizzatore (EXPO 2015 spa) nei confronti dei partecipanti (ufficiali e non ufficiali) per consentire loro la partecipazione all'evento (ad esempio la fornitura di servizi di telecomunicazione e di elettricità);</li> <li>• i servizi, da chiunque resi, ai partecipanti (ufficiali e non ufficiali), se funzionali o connessi alla realizzazione dell'evento o alla partecipazione allo stesso (ad esempio, sono tali i servizi relativi alla costruzione e alla gestione dei padiglioni espositivi);</li> <li>• la messa a disposizione, nei confronti dei partecipanti (ufficiali e non ufficiali), da parte di EXPO 2015 spa, dei lotti destinati alla costruzione dei padiglioni espositivi.</li> </ul> <p>Le regole di territorialità per "fiere ed esposizioni" prevedono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le prestazioni rese nei confronti di "privati" siano rilevanti ai fini IVA in Italia, in quanto luogo di svolgimento della manifestazione;</li> <li>• le prestazioni rese nei confronti di "operatori economici" siano rilevanti ai fini IVA nello Stato in cui è stabilito il committente.</li> </ul>
<b>2.2.3</b>	<p><b>REVERSE CHARGE</b></p> <p>Le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore (EXPO 2015 spa) sono effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in regime di non imponibilità IVA;</li> <li>• con applicazione del meccanismo del "reverse charge".</li> </ul> <p>A differenza della disciplina del "reverse charge" prevista per i subappalti edili di cui all'art. 17 co. 6 del DPR 633/72, lo speciale regime contabile previsto per l'EXPO 2015 si applica direttamente nei rapporti tra appaltatore e committente finale dei lavori.</p> <p>Nel caso in cui le funzioni di soggetto appaltante siano state delegate da EXPO 2015 spa a un soggetto terzo, in virtù di un mandato con rappresentanza, l'appaltatore emette fattura relativa alle prestazioni di servizi, senza applicazione dell'IVA, direttamente nei confronti di EXPO 2015 spa.</p>
<b>2.3</b>	<p><b>CHIARIMENTI IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRECTE</b></p> <p>In relazione alle altre imposte indirette, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutti gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati dai partecipanti ufficiali all'EXPO 2015 (mediante i propri Commissariati generali di sezione) per il perseguimento dei propri fini istituzio-</li> </ul>

	<p>nali espositivi e non commerciali godono dell'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale;</p>
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie poste in essere dai partecipanti non ufficiali all'EXPO 2015 che non abbiano ad oggetto fabbricati dagli stessi utilizzati ai fini della partecipazione all'EXPO non godono dell'esenzione ed assolvono le imposte citate secondo le regole ordinarie (mentre vanno esenti gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie poste in essere da tali soggetti ed aventi ad oggetto fabbricati dagli stessi utilizzati ai fini della partecipazione all'EXPO);</li> <li>• tutti gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree necessari all'Organizzatore (EXPO 2015 spa) per la realizzazione dell'EXPO sono esenti da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale;</li> <li>• tutti gli atti, le transazioni e le operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree necessari al Proprietario (AREXPO spa) per la realizzazione dell'EXPO sono esenti da imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, in quanto si estendono al Proprietario le medesime agevolazioni per le imposte indirette previste per l'Organizzatore.</li> </ul> <p>D'altro canto, l'Agenzia ha precisato che, anche qualora operi l'esenzione dall'imposta di registro, non viene meno l'obbligo di registrazione (ove previsto dalla legge, come, ad esempio, nel caso degli atti di compravendita o locazione immobiliare).</p>
<b>2.4</b>	<p><b>CHIARIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI</b></p> <p>I fabbricati posseduti dai Commissariati generali di sezione (partecipanti ufficiali) e dai partecipanti non ufficiali sono esenti da IMU.</p> <p>L'esenzione trova applicazione anche agli effetti della TASI.</p> <p><b><i>Esenzione dall'obbligo dichiarativo</i></b></p> <p>La dichiarazione IMU non va presentata né dai partecipanti ufficiali, né da quelli non ufficiali; ciò, in virtù dei casi di esenzione previsti dall'art. 7 co. 1 del DLgs. 504/92 e dall'applicazione della regola generale, sancita nelle istruzioni approvate con il DM 30.10.2012, secondo cui la dichiarazione IMU deve essere presentata solo quando <i>"si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune"</i>.</p> <p>Analogamente, anche ai fini della TASI non vi è l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione.</p>
<b>3</b>	<p><b>IMU E TASI - PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI - APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE</b></p> <p>Con il DM 26.6.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.7.2014 n. 153) è stato approvato il modello, con le relative istruzioni di compilazione, per la presentazione della dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativa all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI);</li> <li>• da parte degli enti non commerciali, in relazione alle specifiche disposizioni di esenzione (totale o parziale) previste per tali soggetti;</li> <li>• esclusivamente in via telematica.</li> </ul> <p>Con il DM 4.8.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 11.8.2014 n. 185), sono state:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;</li> <li>• stabilite ulteriori modalità di indicazione di specifici dati, ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni.</li> </ul>
<b>3.1</b>	<p><b>ESENZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI</b></p> <p>Gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con</p>

	<p>modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto, sono infatti esenti dall'IMU e, dal 2014, anche dalla TASI, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 30.12.92 n. 504 e secondo quanto stabilito con il DM 19.11.2012 n. 200.</p>
<i>segue</i>	<p>In relazione agli enti non commerciali che svolgono un'attività "mista" (commerciale e non), qualora non sia possibile individuare gli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attività non commerciale, beneficiano dell'esenzione dall'IMU (a partire dal 2013) e dalla TASI (a partire dal 2014) in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da un'apposita dichiarazione, secondo quanto stabilito dall'art. 91-<i>bis</i> del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27 e dal DM 19.11.2012 n. 200.</p>
<b>3.2</b>	<p><b>SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</b>  La presentazione della dichiarazione IMU/TASI con il modello approvato con il DM 26.6.2014 riguarda solo gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi delle citate disposizioni.  Gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tali fattispecie di esenzione devono invece presentare la dichiarazione "ordinaria", utilizzando il modello approvato con il DM 30.10.2012.</p>
<b>3.3</b>	<p><b>SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA</b>  La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione "IMU TASI ENC", direttamente o tramite gli intermediari abilitati, deve avvenire secondo le specifiche tecniche allegate al citato DM 4.8.2014.  Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nel sito Internet del Dipartimento delle Finanze (<a href="http://www.finanze.it">www.finanze.it</a>) e ne sarà data relativa comunicazione.</p>
<b>3.4</b>	<p><b>INDICAZIONE DEL CODICE CATASTALE DEL COMUNE</b>  Ai fini della corretta predisposizione della fornitura dei dati relativi alla dichiarazione "IMU TASI ENC", nel frontespizio, oltre alla denominazione del Comune al quale è diretta la dichiarazione, va indicato anche il corrispondente codice catastale.  Nella compilazione del "Quadro A" (immobili totalmente imponibili) e del "Quadro B" (immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti) del modello di dichiarazione, nel caso in cui l'immobile risulti accatastato in un Comune diverso da quello destinatario della dichiarazione risultante dal frontespizio (Comune impositore), occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicare, nello spazio riservato alle "Annotazioni" del "Quadro A", la seguente nota: «L'immobile/gli immobili di cui al/ai n. d'ordine ... del Quadro ... risulta/risultano accatastato/i nel Comune di ..., il cui codice catastale è ...»;</li> <li>• riportare, all'atto della trasmissione telematica, l'indicazione di detto codice catastale negli appositi campi previsti nei record relativi ai quadri A e B.</li> </ul>
<b>3.5</b>	<p><b>TERMINE DI PRESENTAZIONE PER GLI ANNI 2012 E 2013</b>  Si ricorda che le dichiarazioni relative all'IMU per gli anni 2012 e 2013 devono essere presentate entro il 30.9.2014.</p>
<b>4</b>	<p><b>RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO A PARTIRE DAL 2015</b></p>
	<p>Il DL 24.6.2014 n. 90, conv. L. 11.8.2014 n. 114, ha disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.</p>
<b>4.1</b>	<p><b>ENTITÀ DELLE RIDUZIONI</b>  È prevista una riduzione graduale del tributo pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al 35% nel 2015;</li> <li>• al 40% nel 2016;</li> <li>• al 50% a decorrere dal 2017.</li> </ul> <p>La base di calcolo su cui applicare le riduzioni corrisponde al diritto annuale come determinato per l'anno 2014.</p>



4.2	<p><b>REVISIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA</b></p> <p>Viene anche disposta la revisione di alcuni diritti e tariffe di finanziamento delle Camere di Commercio, quali i diritti di segreteria, i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale e i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati.</p>
<i>segue</i>	<p>Tali tariffe e diritti saranno definiti sulla base di costi <i>standard</i> definiti dal Ministero dello Sviluppo economico, sentiti la SOSE e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.</p>
5	<p><b>NOTIFICAZIONE DELLE CARTELLE - UTILIZZO DELLA PEC ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI</b></p>
	<p>L'art. 26 del DPR 602/73 prevede che la cartella di pagamento possa essere notificata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici registri. Equitalia, con il comunicato stampa 26.8.2014, ha reso noto che la notifica a mezzo PEC comincerà ad essere eseguita anche nei confronti delle ditte individuali, cosa che già avviene per le società di persone e di capitali.</p> <p>È quindi necessario consultare frequentemente il proprio indirizzo PEC.</p> <p>Si evidenzia che se l'indirizzo PEC non risulta dal pubblico registro (in quanto il contribuente, nonostante l'obbligo, non se ne è dotato o non lo ha comunicato), le notifiche continueranno ad avvenire nelle forme tradizionali, quindi, ad esempio, tramite servizio postale.</p>
6	<p><b>RIMBORSI D'IMPOSTA - COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN PER L'ACCREDITO IN CONTO CORRENTE</b></p>
	<p>Con il comunicato stampa 26.8.2014, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, per velocizzare i tempi di rimborso delle imposte, è possibile comunicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al contribuente, sul quale accreditare il rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indipendentemente dall'importo del rimborso atteso;</li> <li>• senza che sia necessario alcun invito da parte della stessa Agenzia.</li> </ul> <p>Per i rimborsi di importo superiore a 51.645,69 euro, comprensivi di interessi, o per i rimborsi di soli interessi (di qualsiasi importo), le somme sono erogate, per ragioni di sicurezza, unicamente con accredito su conto corrente bancario o postale; diventa quindi necessario comunicare il relativo codice IBAN.</p> <p><b>Conti correnti esteri</b></p> <p>Per le operazioni di accredito dei rimborsi su conti correnti esteri vanno indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la denominazione della banca;</li> <li>• l'intestatario del conto corrente,</li> <li>• il codice BIC e l'IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l'indirizzo della banca.</li> </ul>
6.1	<p><b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE</b></p> <p>Per comunicare il codice IBAN e le altre coordinate bancarie deve essere compilato l'apposito modello disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Cosa devi fare/Richiedere/ Rimborsi/Accredito rimborsi su c/corrente".</p> <p>Il modello compilato deve essere presentato dal contribuente direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in via telematica, se il contribuente è in possesso di <i>pincode</i>, tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• oppure presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul> <p>Il codice IBAN non deve invece essere comunicato per <i>e-mail</i> (anche se si tratta di PEC) o per posta ordinaria, neppure qualora sia stato ricevuto un invito dall'Agenzia delle Entrate mediante tali modalità.</p>
6.2	<p><b>VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE</b></p> <p>La scelta esercitata con la comunicazione è valida fino all'eventuale aggiornamento</p>

	della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione.
<b>6.3</b>	<p><b>MANCATA COMUNICAZIONE DELLE COORDINATE DEL CONTO CORRENTE</b></p> <p>Se non vengono fornite le coordinate bancarie o postali del conto corrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso che non supera i 999,99 euro può essere riscosso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale, anche mediante delega ad un altro soggetto;</li> <li>• per i rimborsi di importo superiore viene invece emesso un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.</li> </ul>
<b>6.4</b>	<p><b>INFORMAZIONI SUI RIMBORSI</b></p> <p>Si possono avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni attraverso i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• via Internet, mediante il servizio "Cassetto fiscale" (se abilitati ai servizi <i>on line</i> del portale dell'Agenzia delle Entrate);</li> <li>• per telefono, al numero 848.800.444;</li> <li>• presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
<b>7</b>	<p><b>COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI CON L'ESTERO - MODALITÀ E TERMINI</b></p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 8.8.2014 ha individuato le modalità e i termini per la risposta alle richieste dell'UCIFI (Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali dell'Agenzia delle Entrate) e della Guardia di Finanza, in merito a specifiche operazioni con l'estero.</p> <p>Le suddette richieste non sono rivolte direttamente ai contribuenti, bensì agli intermediari finanziari e ai professionisti.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>OGGETTO DELLE RICHIESTE</b></p> <p>Le richieste inoltrate dall'UCIFI o dalla Guardia di Finanza riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati relativi alle operazioni con l'estero di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata, eseguite per conto o a favore di soggetti diversi da persone fisiche, società semplici o enti non commerciali (tali richieste sono inviate agli intermediari finanziari e agli altri soggetti esercenti attività finanziaria);</li> <li>• l'identità dei titolari effettivi (così come definiti ai sensi della normativa antiriciclaggio) con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate (tali richieste possono essere inviate, oltre che agli intermediari finanziari, anche ai professionisti, ai revisori legali e agli altri soggetti previsti dalla disciplina antiriciclaggio).</li> </ul>
<b>7.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE E DELLE RISPOSTE</b></p> <p>Le richieste di informazioni e le relative risposte sono effettuate utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).</p> <p>Conseguentemente, viene stabilito che i soggetti destinatari delle richieste devono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando i servizi Entratel o Fisconline;</li> <li>• entro il 31.10.2014.</li> </ul> <p>Sino al 31.10.2014, i soggetti diversi dagli intermediari finanziari (es. professionisti) possono rispondere alle richieste in forma cartacea.</p>
<b>7.3</b>	<p><b>TERMINI PER LE RISPOSTE</b></p> <p>Le risposte alle richieste dell'UCIFI o della Guardia di Finanza devono essere fornite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 30 giorni (prorogabili di ulteriori 20 giorni in caso di giustificato motivo), per le richieste relative alle operazioni con l'estero di importo pari o superiore a 15.000,00 euro;</li> <li>• entro 15 giorni, per le richieste relative all'identità del titolare effettivo delle operazioni "individuate" dagli organi verificatori.</li> </ul>

8	<b>START UP INNOVATIVE E INCUBATORI CERTIFICATI - AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE</b>
	<p>La circ. Min. Sviluppo economico 29.8.2014 n. 3672/C fornisce indicazioni in merito agli adempimenti che le <i>start up</i> innovative e gli incubatori certificati devono effettuare, ai sensi dell'art. 25 co. 14 - 15 del DL 179/2012, per aggiornare e confermare presso il Registro delle imprese il possesso dei requisiti previsti dalla norma agevolativa. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il co. 14 prescrive che l'impresa, sia essa <i>start up</i> innovativa o incubatore certificato, aggiorni con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni di cui ai co. 12 e 13;</li> </ul>
segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il co. 15 dispone che, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della <i>start up</i> innovativa e dell'incubatore certificato attesti, mediante autocertificazione, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente ai co. 2 e 3 e al co. 5, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese.</li> </ul> <p>Con riferimento agli adempimenti di cui al co. 14 dell'art. 25 del DL 179/2012, la circolare in commento precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il primo aggiornamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'iscrizione della società nella sezione speciale del Registro delle imprese;</li> <li>• a partire dal secondo adempimento, le scadenze per l'effettuazione della dichiarazione semestrale sono uniformate rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, con la precisazione che il secondo adempimento avrà scadenza al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo alla scadenza dell'anno dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.</li> </ul> <p>Ad esempio, una <i>start up</i> innovativa (o un incubatore certificato) iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese il 15.5.2014 deve effettuare il primo aggiornamento semestrale entro il 15.11.2014, mentre uniforma il secondo aggiornamento semestrale (che avrebbe scadenza al 15.5.2015) al 30.6.2015, il terzo al 31.12.2015 e così a seguire per ogni successivo semestre.</p> <p>È, inoltre, previsto che la dichiarazione semestrale di cui al co. 14, la quale scade nel semestre successivo al termine dell'esercizio sociale, possa essere effettuata unitamente all'attestazione del mantenimento dei requisiti prevista dal co. 15, integrando tale attestazione con gli ulteriori elementi previsti dai co. 12 e 13 (rispettivamente, per le <i>start up</i> innovative e gli incubatori certificati).</p> <p>Ad esempio, una società, <i>start up</i> innovativa o incubatore certificato, che abbia esercizio solare con termine al 31 dicembre di ciascun anno ed approvi il proprio bilancio il 30.4.2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• depositerà l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al co. 15 dell'art. 25 entro 30 giorni, vale a dire entro il 30.5.2015;</li> <li>• potrà integrare nella stessa l'aggiornamento delle informazioni di cui ai co. 12 e 13, dando così contestuale adempimento all'obbligo di informazione semestrale previsto dal co. 14 con scadenza al 30.6.2015.</li> </ul> <p>Ove invece la medesima società, qualunque sia il motivo, non approvi il bilancio relativo all'esercizio 2014 entro il 30.6.2015 (sei mesi dal termine dell'esercizio) dovrà comunque depositare l'attestazione di mantenimento dei requisiti di cui al co. 15 entro tale termine semestrale, potendo, come nel caso precedente, integrare nell'attestazione le informazioni di cui ai co. 12 e 13 (rispettivamente, per le <i>start up</i> innovative e gli incubatori certificati), ed adempiere così agli obblighi di cui al co. 14 per il semestre in scadenza al 30.6.2015.</p> <p><b>Società "non solari"</b></p> <p>Viene, altresì, precisato che, per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, le indicazioni fornite vanno ricollegate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell'informazione.</p> <p>Ad esempio, ove la società abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed</p>

	<p>approvi il bilancio per l'esercizio chiuso al 30.4.2014 il 28.8.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dovrà depositare l'attestazione di cui al co. 15 entro il 27.9.2014 (30 giorni dall'approvazione del bilancio);</li> <li>• potrà uniformare alla stessa, integrandone i dati, la comunicazione di cui al co. 14, in scadenza al 31.12.2014, per l'aggiornamento dei dati relativa al semestre solare successivo alla data di chiusura dell'esercizio.</li> </ul> <p>Ove la stessa società non approvi il bilancio o lo approvi comunque oltre il 30.9.2014, dovrà in ogni caso depositare l'attestazione di cui al co. 15 entro il 31.10.2014, potendo integrare in essa l'adempimento previsto dal co. 14 per il semestre in scadenza al 31.12.2014.</p>
<b>9</b>	<p><b>PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA SOGGETTI CONCESSIONARI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ESONERO DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE</b></p>
	<p>Con il DM 8.8.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 30.8.2014 n. 201), sono state individuate alcune prestazioni di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rese da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</li> <li>• per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura.</li> </ul> <p>Viene infatti stabilito che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;</li> <li>• i servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici, resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b> Le disposizioni in esame si applicano dal 30.8.2014.</p>
<b>10</b>	<p><b>IMPOSTE INDIRETTE - PERMANENZA DELLE AGEVOLAZIONI PER GLI USI CIVICI</b></p>

	<p>Recependo la novità normativa recata dal DL 24.4.2014 n. 66 (come modificato, in sede di conversione, dalla L. 23.6.2014 n. 89), l'Agenzia delle Entrate, nella ris. 29.8.2014 n. 80, ha precisato che, dal 24.6.2014, tutti gli atti immobiliari concernenti gli usi civici, sia che comportino un trasferimento di diritti reali (come avviene per gli atti di legittimazione di usi civici), che in caso contrario (come, ad esempio, nell'ipotesi di affrancazione di terreni da usi civici), godono dell'esenzione da imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa, a norma dell'art. 2 della L. 1.12.81 n. 692.</p> <p>Tale norma, infatti, è stata espressamente esclusa (ad opera della L. 89/2014, entrata in vigore il 24.6.2014) dall'abrogazione operata, in campo immobiliare, dall'art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011, nell'ambito della riforma della fiscalità indiretta immobiliare entrata in vigore l'1.1.2014.</p> <p>La norma agevolativa, nello specifico, dispone l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, per le <i>"sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 322"</i>.</p> <p>Pertanto, è possibile concludere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 24.6.2014, tutti gli atti concernenti gli usi civici (sia che abbiano effetti reali, sia nel caso contrario), che rientrano nella disposizione dettata dall'art. 2 della L. 1.12.91 n. 692 e dall'art. 40 della L. 16.6.27 n. 176 vanno esenti da imposta di registro (godono dell'esenzione, quindi, sia gli atti di legittimazione di usi civici, che gli atti di affrancazione di terre civiche);</li> <li>• dall'1.1.2014 al 23.6.2014, tenuto conto della "soppressione" delle agevolazioni sugli atti concernenti usi civici che comportassero costituzione o trasferimento di diritti reali a titolo oneroso, risultavano esenti da imposta di registro, di bollo e <i>"da ogni altra tassa"</i>, solo gli atti, rientranti nell'art. 2 della L. 1.12.91 n. 692 e nell'art. 40 della L. 16.6.27 n. 1766, che non comportassero effetti traslativi o costitutivi di diritti reali (come ad esempio, gli atti di affrancazione). Invece, gli atti concernenti usi civici, aventi effetti traslativi o costitutivi di diritti reali, scontavano l'imposizione "ordinaria".</li> </ul>
--	--

**SETTEMBRE 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
15.9.2014	Credito d'imposta assunzioni	<p>I soggetti titolari di reddito d'impresa possono iniziare a presentare le domande per la concessione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione ai costi sostenuti per le assunzioni, nel periodo dal 26.6.2012 al 31.12.2012, di personale altamente qualificato;</li> <li>• al Ministero dello Sviluppo economico, mediante l'apposita procedura telematica.</li> </ul> <p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p>
16.9.2014	Rivalutazione beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno rivalutato i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012, devono versare la seconda delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la rivalutazione dei beni d'impresa;</li> <li>• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;</li> <li>• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.</li> </ul>
16.9.2014	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2014;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.</li> </ul>
16.9.2014	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2014;</li> <li>• la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014;</li> <li>• la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2014;</li> <li>• la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.</li> </ul>
16.9.2014	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2014.</li> </ul>
19.9.2014	Presentazione modelli 770/2014	<p>I sostituti d'imposta devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p>

SETTEMBRE 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>il modello 770/2014 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti);</li> <li>il modello 770/2014 Ordinario.</li> </ul> <p>La presentazione dei modelli 770 deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in via telematica;</li> <li>direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
19.9.2014	Regolarizzazione modelli 770/2013	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'infedele presentazione dei modelli 770/2013, relativi al 2012;</li> <li>le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2013;</li> <li>gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2013.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul>
19.9.2014	Regolarizzazione versamento imposte da UNICO 2014 e IRAP 2014	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2013 o in acconto per il 2014, relative ai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2014, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali;</li> <li>va effettuato entro il 30.9.2015.</li> </ul> <p>Se entro il 20.8.2014 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>con riferimento alla scadenza del 7.7.2014 (scadenza prorogata ex DPCM 13.6.2014, senza la maggiorazione dello 0,4%);</li> <li>applicando la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali;</li> <li>entro il 30.9.2015.</li> </ul>
25.9.2014	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al mese di agosto 2014;</li> <li>in via telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2014, appositamente contrassegnati;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>
29.9.2014	Regolarizzazione adempimenti IMU	<p>I soggetti che, entro il 30.6.2014, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2013, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando la dichiarazione omessa;</li> <li>• versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.</li> </ul> <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2013 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per il 2013, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione della dichiarazione omessa;</li> <li>• il versamento dell'IMU dovuta;</li> <li>• la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.</li> </ul>
30.9.2014	Dichiarazione IMU	<p>Gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti dall'IMU devono presentare la dichiarazione relativa a tutti gli immobili posseduti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli anni 2012 e 2013;</li> <li>• mediante il modello approvato con il DM 26.6.2014;</li> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati.</li> </ul> <p>La dichiarazione ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta;</li> <li>• a decorrere dal 2014, anche ai fini della TASI.</li> </ul>
30.9.2014	Trasmissione telematica delle dichiarazioni	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello UNICO 2014;</li> <li>• il modello IRAP 2014 (se soggetti passivi IRAP);</li> <li>• il modello IVA 2014 (se soggetti passivi IVA), se non viene presentato in forma unificata con il modello UNICO 2014.</li> </ul>
30.9.2014	Trasmissione telematica quadro VO	<p>I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell'IVA devono presentare in via telematica il quadro VO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• unitamente alla dichiarazione IVA o in allegato alla dichiarazione dei redditi, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA.</li> </ul>



**SETTEMBRE 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>COMMENTO</b>
30.9.2014	Trasmissione telematica modello CNM	<p>La società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• in forma "autonoma" rispetto al modello UNICO 2014 SC.</li> </ul>
30.9.2014	Trasmissione telematica di alcuni quadri di UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2014 devono presentare in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alcuni quadri del modello UNICO 2014 PF (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2014;</li> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
30.9.2014	Spedizione UNICO 2014 PF dall'estero	<p>Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello UNICO 2014 PF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in forma cartacea;</li> <li>• mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.</li> </ul>
30.9.2014	Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF	<p>Le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico;</li> <li>• del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti non commerciali, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria;</li> <li>• dell'8 per mille dell'IRPEF ad una confessione religiosa riconosciuta.</li> </ul> <p>La presentazione può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente in via telematica, o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• mediante consegna ad un ufficio postale.</li> </ul>
30.9.2014	Modifica acconti da 730/2014	<p>Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2014 possono comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;</li> <li>• oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2014.</li> </ul>
30.9.2014	Regolarizzazione modelli UNICO 2013, IRAP 2013 e IVA 2013	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che presentano i modelli UNICO 2014, IRAP 2014 e IVA 2014 in via telematica, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>l'infedele presentazione delle dichiarazioni UNICO 2013, IRAP 2013 e IVA 2013, relative al 2012;</li> <li>gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2013.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>
30.9.2014	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 31.5.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>devono presentare in via telematica i modelli UNICO 2014 e IRAP 2014 cui era obbligato il defunto;</li> <li>possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2012 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2013.</li> </ul>
30.9.2014	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014;</li> <li>la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 7.7.2014 o il 16.7.2014;</li> <li>la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.</li> </ul>
30.9.2014	Versamento IVA da parametri contabili	<p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" che presentano in via telematica il modello UNICO 2014 devono effettuare il versamento degli importi dovuti a titolo di IVA per l'adeguamento del volume d'affari ai parametri contabili.</p>
30.9.2014	Registro beni ammortizzabili	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>
30.9.2014	Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata	<p>I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);</li> <li>il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2014	Opzione affrancamento "plusvalori latenti"	<p>I contribuenti che possiedono attività finanziarie, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, incluse in un rapporto di custodia o amministrazione presso un intermediario finanziario, possono comunicare all'intermediario finanziario l'esercizio dell'opzione per l'affrancamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei plusvalori "latenti" degli strumenti finanziari posseduti alla data del 30.6.2014;</li> <li>• con l'applicazione della "vecchia" aliquota del 20%.</li> </ul> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta avverrà ad opera dell'intermediario finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 16.11.2014;</li> <li>• ricevendone provvista dal contribuente.</li> </ul>
30.9.2014	Remissione "in bonis"	<p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li> <li>• mediante il versamento della sanzione di 258,00 euro.</li> </ul>
30.9.2014	Remissione "in bonis" 5 per mille IRPEF	<p>I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa al 2013 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;</li> <li>• mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l'effettuazione delle successive integrazioni documentali;</li> <li>• con il versamento della sanzione di 258,00 euro.</li> </ul>
30.9.2014	Rimborso IVA assoluta all'estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell'IVA assoluta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2013;</li> <li>• in via telematica.</li> </ul>
30.9.2014	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	<p>I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assoluta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;</li> <li>• se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.</li> </ul>
30.9.2014	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il modello F23;</li> <li>• oppure il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
30.9.2014	Comunicazione operazioni " <i>black list</i> "	<p>I soggetti IVA che nel mese di agosto 2014 hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", di importo superiore a 500,00 euro, devono effettuare la relativa comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• devono presentare le comunicazioni relative ai mesi di luglio e agosto 2014, appositamente contrassegnate;</li> <li>• devono presentare mensilmente anche le successive comunicazioni, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul> <p>In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello polivalente".</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dal 24.2.2014, San Marino è stato eliminato dalla "<i>black list</i>" italiana dei "paradisi fiscali".</p>
30.9.2014	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di agosto 2014.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>